Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 19 novembre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione siciliana:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 19 NOVEMBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **Sobrino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1966. — **Società italiana per condotte d'acqua, per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1979 sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **Società ita iana per condotte di acqua, per azioni, in Roma:** III estrazione prestito obbligazionario 1959-1979 del 31 ottobre 1966. — **Ferrovie e tramvie Vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1966. — **« I.R.I. » Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 1955-1975 sorteggiate il 2 novembre 1966. — **« I.R.I. » Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 1956-1976 sorteggiate il 2 novembre 1966. — **« I.R.I. » Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 1957-1977 sorteggiate il 2 novembre 1966. — **Ville Turro, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1966. — **Motta, società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni 1956-1978 sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **Motta, società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni 1962-1979 sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1966. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1966. — **« S.F.I.R. » Società Fondiaria Industriale Romagnola, per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **Giuseppe Garolla, società per azioni, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1966. — **« S.V.I. » Società Imballaggi Vinovo, per azioni, in Vinovo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **Fausto Sorini, società per azioni, in Castelleone (Cremona):** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1966. — **« RASIOM » Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **Linificio e Canapificio Nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1966. — **E. Isolabella & Figlio, società per azioni, in Milano:** Sorteggio di obbligazioni. — **Officine Bossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1966. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1966. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex convertibili 1949 sorteggiate il 9 novembre 1966. — **Cesalpinia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 15 novembre 1966. — **Cesalpinia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 15 novembre 1966. — **Unipectina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1966. — **Immobiliare Franca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1966. — **Fratelli Galtarossa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **Immobiliare Anna Maria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1966. — **« I.L.S.E.A. » Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmandrera:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **« Sardalegnami », società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni 6 % 1960-1984, sorteggiate l'8 novembre 1966. — **Casa di cura S. Anna, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1966. — **Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1966. — **Tintoria pelli per guanti Alfredo Motta, società per azioni, in Cisinello Balsamo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1966. — **Conceria Italo Zavater & F.lli Barana, società per azioni, in San Giovanni Lupatoto (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1966. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1966. — **Carattoni & Monti, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1966. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Torino:** Avviso di rettifica. — **« S.I.P. » Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **M. M. Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **970**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38, relativo agli scopi del Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medioevali, è modificato nel senso che il paragrafo sotto la lettera *d*) è abrogato e sostituito dal seguente:

« *d*) l'attività di collegamento e di scambio fra studiosi ed Istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni ».

Art. 39, relativo al suddetto Centro, è abrogato e sostituito dal seguente: « I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Università di Bologna e da elargizioni di altri enti o persone pubblici e privati ».

Art. 86. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Anestesiologia e rianimazione;
Oncologia sperimentale;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Traumatologia della strada.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Fisica nucleare applicata alla medicina » muta denominazione in « Medicina nucleare ».

Art. 96. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

a) per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica statistica;
Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
Idrologia chimica;
Spettroscopia e radiofrequenza;
Spettrochimica;

b) per l'indirizzo organico biologico:
Chimica delle radiazioni;
Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
Bio-polimeri (Biochimica macromolecolare);
Chimica e analisi merceologica con esercitazioni;
Biochimica generale;
Biochimica fisica;
Chimica fisica organica.

Art. 136. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di « Anestesiologia e tecniche chirurgiche specialistiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **971**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, n. 139, con il quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi fu autorizzata ad acquistare dal sig. Michelangelo Aquaro un appezzamento di terreno di mq. 1000, al prezzo di L. 45.000 al mq., sito in Brindisi, via Bastioni Carlo V, per la costruzione della nuova sede dell'Ente;

Considerato che, all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, si è accertato che la superficie del terreno era di complessivi mq. 1044,53, suddivisa in tre lotti, appartenenti rispettivamente ai signori Cesare Ciaccia, Spartaco Caforio e signore Annunziata Carbone e Lucia Delle Grottaglie, per cui il sig. Michelangelo

Aquaro non poteva costituirsi come proprietario bensì, in virtù di apposito atto rilasciato dagli interessati, quale procuratore alla vendita del terreno, da effettuarsi allo stesso prezzo globale, precedentemente concordato, di L. 45.000.000;

Viste le deliberazioni n. 350 del 25 giugno 1966, numero 447 del 29 luglio 1966 e n. 477 del 31 agosto 1966, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ha stabilito di autorizzare il proprio presidente ad acquistare al prezzo complessivo di L. 45.000.000, il terreno sopraindicato ed a stipulare il nuovo preliminare di compravendita con il rag. Michelangelo Aquaro, che assume la qualità di procuratore;

Vista la istanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, in data 25 luglio 1966 tendente ad ottenere la rettifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1° marzo 1966;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad acquistare dal rag. Michelangelo Aquaro, il quale interviene nella qualità di procuratore speciale dei signori Cesare Ciaccia, Spartaco Caforio e Lucia Delle Grottaglie e Annunziata Carbone, il terreno rispettivamente di mq. 364,67, partita 6599, foglio 54, particelle 92/1 e 1617; di mq. 184,68, partita 7319, foglio 54, particelle 92/2, 209/1 e 1618 e di mq. 495,18, partita 1219, foglio 54, particelle 209/3 e 358/1 e partita 603, foglio 54, particelle 209/2, 358/2 e 358/3 del nuovo catasto edilizio urbano di Brindisi, alle condizioni previste nella deliberazione n. 350 del 25 giugno 1966, e cioè al prezzo complessivo di lire 45.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. **972.**

Soppressione della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Floriano Martire, nel comune di San Giorgio di Nogaro (Udine).

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Floriano Martire, in frazione Villanova del comune di San Giorgio di Nogaro (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. **973.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giorgio Martire, in Vicenza.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 8 giugno 1963, integrato con dichiarazione del 28 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giorgio Martire, in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. **974.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto «Opera Mariana Regina del Sacratissimo Rosario», con sede in Trieste.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto « Opera Mariana Regina del Sacratissimo Rosario », con sede in Trieste, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. **975.**

Estinzione dell'« Opera Mons. Angelo Bartolomasi - Nunziatella dei Cappellani Militari », con sede in Pomezia, e riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Opera Mater Ecclesiae », con sede in Velletri (Roma).

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata estinta l'« Opera Mons. Angelo Bartolomasi - Nunziatella dei Cappellani Militari », con sede in Pomezia; viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della Fondazione « Opera Mater Ecclesiae », con sede in Velletri (Roma), alla quale viene devoluto il patrimonio dell'Opera estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 16. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Corato (Bari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al Consiglio comunale di Corato — in cui, sulla base dei risultati delle elezioni del 22 novembre 1964, non era stato possibile costituire una valida maggioranza — fu eletta, dopo laboriose trattative, una Giunta avente l'appoggio di soli 17 consiglieri sui 40 assegnati al Comune.

Nel luglio del 1965 la predetta Giunta, avendo il Consiglio respinto il bilancio di previsione afferente a tale esercizio, si

dimise. Successivamente fu eletta una nuova Giunta minoritaria che resse l'Amministrazione fino al marzo del corrente anno, quando, a causa della mancata ratifica da parte del Consiglio della deliberazione relativa all'applicazione delle supercontribuzioni, il sindaco e gli assessori rassegnarono le dimissioni dalle rispettive cariche.

Fu, quindi, eletta una terza Giunta, ma neppure essa, in mancanza dell'appoggio necessario, fu in grado di superare l'ostacolo rappresentato dal bilancio di previsione del 1966, che nella seduta del 9 luglio u. s. fu respinto a maggioranza con 20 voti contrari e 17 favorevoli.

A questo punto il prefetto di Bari, attesa la precarietà della situazione che aveva finito per ripercuotersi negativamente anche sull'opinione pubblica, per le reiterate dimissioni della Giunta, dispose d'ufficio, con decreto del 21 luglio notificato a tutti i consiglieri, due riunioni del Consiglio, in prima e seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio, con la esplicita avvertenza che in caso di persistente violazione dell'obbligo relativo sarebbe stato provveduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Senonchè il Consiglio, nella seduta di prima convocazione del 26 luglio, non potè adottare alcun provvedimento in ordine al bilancio in quanto prima della relativa votazione venne a mancare il numero legale di presenti. La seduta di seconda convocazione non ebbe, invece, luogo in quanto il sindaco e la Giunta rassegnarono, nel frattempo, le dimissioni.

Il Consiglio venne, quindi, riconvocato dalla Giunta per il 3 e il 5 agosto ai fini della presa d'atto delle predette dimissioni, nonchè di quelle rassegnate da un consigliere, e della nomina dei nuovi Organi. Con telegramma del 1° agosto il prefetto ribadì anche per tali convocazioni la diffida ai sensi del citato art. 323.

Nella seduta del 3 agosto il Consiglio prese atto delle cennate dimissioni e provvide alla surrogazione del consigliere, ma non riuscì ad eleggere il sindaco in quanto nessun candidato ottenne, nelle prescritte votazioni, la necessaria maggioranza.

Nella seduta di seconda convocazione del 5 successivo il Consiglio procedette ad una sola votazione libera per l'elezione del sindaco, che risultò infruttuosa, sicchè il prefetto rappresentò al Comune la necessità che venisse completata la relativa procedura mediante l'effettuazione di una seconda votazione libera e del ballottaggio.

Per tali adempimenti — ai quali il prefetto aggiunse, d'ufficio, quello relativo all'approvazione del bilancio, rinnovando, nel contempo, la diffida a provvedere — venne fissata l'adunanza del 6 settembre in cui fu eletto, in sede di ballottaggio, il sindaco, il quale dichiarò, seduta stante, di non accettare la carica. Il Consiglio, quindi, senza passare all'esame del bilancio approvò un ordine del giorno col quale, rilevata l'impossibilità di costituire un'Amministrazione maggioritaria, chiedeva che venissero indette nuove elezioni.

Il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta inefficienza dell'Amministrazione comunale di Corato e considerato che la paralisi funzionale che si protrae da molti mesi, con grave pregiudizio degli interessi del civico ente, non appare superabile coi mezzi ordinari, ha prospettato la necessità dello scioglimento di quel Consiglio comunale, ai sensi del citato art. 323, quale unico rimedio atto ad ovviare all'antigiuridica situazione.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto Consiglio comunale, ad onta delle formali diffide del prefetto, in ordine ad essenziali adempimenti di legge, quali la costituzione di efficienti Organi e l'approvazione del bilancio, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 ottobre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Corato ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giuseppe Maiullari, funzionario di prefettura.

Roma, addì 7 novembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Corato (Bari), internamente diviso da insanabili dissidi, si è dimostrato incapace di dar vita ad efficienti Organi di amministrazione, omettendo altresì di ottemperare, nonostante la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 ottobre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Corato è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maiullari, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(9316)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione postale universale, stipulata a Vienna il 10 luglio 1964, e relativo Protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La nota (1) relativa alla voce n. 7 — Stampe — della tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, modificato dal decreto ministeriale 28 dicembre 1965, è sostituita dalla seguente:

(1) E' prevista la tassa ridotta di L. 10:

a) per i giornali e scritti periodici da chiunque spediti. Sono escluse le stampe commerciali, come cataloghi, prospetti, listini di prezzi, ecc., qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione;

b) per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche da chiunque spediti, purchè non contengano alcuna pubblicità o reclame all'infuori di quella che figura nella copertina o sulle pagine di custodia.

Art. 2.

Nella rubrica « Limiti di peso » della tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965 sono aboliti i limiti di peso relativi alle cartoline di Stato e della industria privata, alle cartoline illustrate, biglietti da visita e partecipazioni.

Le cartoline di Stato e dell'industria privata e le cartoline illustrate, spedite allo scoperto, devono essere costituite da cartoncini aventi le dimensioni massime stabilite nella relativa rubrica della tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965.

Per i biglietti da visita e le partecipazioni valgono i limiti di peso stabiliti per le stampe per l'estero.

Art. 3.

Nella rubrica « Dimensioni massime » della tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965 sono abolite le dimensioni massime relative ai biglietti da visita. Per essi valgono le dimensioni stabilite per le stampe per l'estero.

Art. 4.

Le voci n. 5 e n. 6 della tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, sono modificate nel modo seguente:

voce n. 5 - Biglietti da visita:
con non più di cinque parole di convenevoli per ogni 50 grammi o frazione . . . . L. 20

voce n. 6 - Partecipazioni:
di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa, per ogni 50 grammi o frazione . L. 20

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1966
Registro n. 63 Uff. risc. poste e telecom., foglio n. 359

(9139)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1966.

Sostituzione delle tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 26 gennaio 1962, modificato con decreto ministeriale 26 febbraio 1965, che reca norme per l'applicazione della sovrimposta di confine sui manufatti tessili importati e per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati e su altri manufatti tessili esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1949;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1954;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1962;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1965;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1965;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1966;

Ritenuta la necessità di sostituire le tabelle *A* e *B* annesse al decreto ministeriale 26 gennaio 1962, modificato con decreto ministeriale 26 febbraio 1965, allo scopo di adeguarle alle nuove disposizioni del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 e dei decreti ministeriali 20 novembre 1965 e 13 giugno 1966;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 26 gennaio 1962, modificato con decreto ministeriale 26 febbraio 1965, con le quali vennero stabilite le norme per l'applicazione della sovrimposta di confine sui manufatti tessili importati e per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati e su altri manufatti tessili che si esportano, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tabella *B*, di cui al precedente art. 1, per i filati di fibre poliammidiche, di fibre poliammidiche ad alta resistenza, di fibre poliestere, di fibre poliestere ad alta resistenza e di fibre polistiroliche a filamento continuo, e relativi manufatti e confezioni, sono stabilite le seguenti decorrenze:

a) per i filati, dal 30 gennaio 1966;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini), dal 14 febbraio 1966;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni, dal 16 marzo 1966.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1966

Il Ministro: PRETI

TABELLA *A*

Prodotti tessili da assoggettare, quando sono importati, al pagamento della sovrimposta di confine sui filati di fibre tessili.

Denominazione delle merci	Aliquota di imposta applicabile (lire)
FILATI CUCIRINI, spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti
TESSUTI E NASTRI:	
I) di filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di canapa oppure di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero di filati costituiti di fibre tessili sintetiche o artificiali (fiocco, cascame o rigenerate), in mista con fiocco di canapa e, in ogni caso, con cotone (sodo, cascame o rigenerato), in misura complessivamente superiore al 15% (1)	Idem
II) di filati costituiti di fibre tessili sintetiche o artificiali (fiocco, cascame o rigenerate), da sole o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato), in quantità complessivamente non superiore al 15 per cento (1)	Idem
III) di filati costituiti di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata), in quantità superiore al 10% in mista intima con altre fibre tessili, rigenerate o non . .	Idem (2)
IV) di filati costituiti di fibre tessili sintetiche o artificiali, a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili)	Idem
V) di filati costituiti di lino o di canapa oppure di ramiè, di agave, di manilla, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra, di gelsolino e simili . . .	Idem
VI) di filati di juta . a Kg.	8
VII) di filati di seta tratta, semplice a Kg.	216
VIII) di filati di cascami di seta pettinata (chappe) . . . . . a Kg.	160
IX) di filati di cascami di seta cardata (burretta) . . . . . . a Kg.	35
X) di filati di vetro a filamento continuo o discontinuo	Accertamento diretto, a meno che l'importatore non intenda corrispondere l'imposta secondo l'aliquota massima
XI) di filati di altre fibre tessili non nominate	Aliquota stabilita per il filato delle fibre tessili sopra indicate, al quale esso è assimilato ai fini dell'applicazione della tariffa dei dazi doganali di importazione
XII) di filati in mista intima, non nominati	Aliquota corrispondente a quella del filato della fibra tessile più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso dei filati stessi
TESSUTI RICAMATI con tessuto di fondo visibile	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il tessuto di fondo della classe immediatamente superiore a quella spettante in base al rispettivo rapporto tra lunghezza e peso oppure, nel caso di filati di fibre a filamento continuo, in base al rispettivo rapporto tra peso e lunghezza, con facoltà, in ogni caso, di accertamento diretto
RICAMI con tessuto di fondo invisibile	Aliquota massima della rispettiva classe, con facoltà di accertamento diretto
PIZZI CHIMICI	Idem
CINGHIE E TUBI	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti
MAGLIE:	
- di filati:	
a) degli stessi tipi compresi nei paragrafi I), II), III), V) della voce « tessuti e nastri » .	Idem (2)
b) di seta . a Kg.	216
c) di cascami di seta . » »	160

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle merci	Aliquota di imposta applicabile (lire)
d) di fibre tessili sintetiche a filamento continuo:	
- poliammidiche . .	Accertamento diretto, a meno che l'importatore non intenda corrispondere l'imposta secondo l'aliquota massima
- poliviniliche	
- poliestere	
- polietileniche	
- polistiroliche .	
- polipropileniche	
- altre . . .	
e) di fibre tessili artificiali a filamento continuo:	
- alla viscosa	Idem
- all'acetato	
- al cuprammonio	
- altre	
f) di fibre di vetro a filamento continuo o discontinuo . .	Idem
PIZZI	Aliquota massima della rispettiva classe, con facoltà di accertamento diretto
TULLI	Idem
PASSAMANI:	
- di filati:	
a) degli stessi tipi compresi nei paragrafi I), II), III), V) della voce « tessuti e nastri »	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti (2)
b) di seta . a Kg.	216
c) di cascami di seta pettinata (chappe) . a Kg.	160
d) di cascami di seta cardata (burretta) . . a Kg.	35
e) di fibre tessili sintetiche a filamento continuo:	
- poliammidiche	Accertamento diretto, a meno che l'importatore non intenda corrispondere l'imposta secondo l'aliquota massima
- poliviniliche	
- poliestere . .	
- polietileniche	
- polistiroliche	
- polipropileniche	
- altre . .	
f) di fibre tessili artificiali a filamento continuo:	
- alla viscosa . . .	Idem
- all'acetato .	
- al cuprammonio . .	
- altre	
g) di fibre di vetro a filamento continuo o discontinuo .	Idem
TELE DI LINO O DI CANAPA, incatramate, oliate e simili, oppure incerate, smerigliate, pegamoidate, gommate, spalmate o ricoperte di intonaco a base di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche sintetiche o artificiali	Aliquote corrispondenti ai filati di cui il tessuto è costituito, sulla base della quantità netta dei filati contenuta e rilevata con accertamento diretto

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle merci	Aliquota di imposta applicabile (lire)
TESSUTI SMERIGLIATI, incerati, pegamoidati, gommati e tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche sintetiche o artificiali:	
- di filati:	
a) degli stessi tipi compresi nei paragrafi I), II), IV) della voce « tessuti e nastri »	Aliquote corrispondenti ai filati di cui il tessuto è costituito, sulla base della quantità netta dei filati contenuta e rilevata con accertamento diretto
b) di juta	8 per ogni Kg. di tessuto netto
c) di fibra di vetro a filamento continuo o discontinuo	Accertamento diretto
VELLUTI (esclusi i tappeti da pavimento e gli scendiletto):	
di lino: sul peluzzo . . . per Kg.	86 (Oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo)
di solo cotone o contenente più del 15 % di cotone in mista intima: sul peluzzo . . . . per Kg.	136
di fiocco di fibre tessili sintetiche o artificiali, anche contenente cotone in mista intima, in misura non superiore al 15 %: sul peluzzo per Kg.	118
di lana a ricci (tipo astrakan e simili): sul riccio . . . . per Kg.	36 (2)
di lana, altri: sul peluzzo » »	195 (2)
di cascami di seta: sul peluzzo . . . . » »	160
di juta: sul peluzzo . . . . » »	8
di fibre tessili sintetiche a filamento continuo: sul peluzzo:	Oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo (2)
- poliammidiche . . . per Kg.	225
- poliviniliche . . . . » »	101
- poliestere . . . . . » »	200
- polietileniche . . . » »	149
- polistiroliche . . . . » »	190
- polipropileniche . . » »	127
- altre . . . . » »	248
di fibre tessili artificiali a filamento continuo: sul peluzzo:	
- alla viscosa . . . . per Kg.	64
- all'acetato . . . . . » »	71
- al cuprammonio . . . » »	92
- altre . . . . » »	78
TAPPETI da pavimento, compresi gli scendiletto, di filati:	
di juta . . . . per Kg.	8
di cocco	Accertamento diretto
altri, vellutati, con peluzzo: di filati degli stessi tipi compresi nei paragrafi I) e II) della voce « tessuti e nastri »: sul peluzzo . per Kg	20 (con facoltà di accertamento diretto). Oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle merci	Aliquota di imposta applicabile (lire)
di filati dei tipi compresi nel paragrafo III) della voce « tessuti e nastri »: sul peluzzo .	Aliquota propria risultante da accertamento diretto, oltre alla sovrimposta relativa al tessuto di fondo (2)
di filati di fibre tessili sintetiche a filamento continuo: sul peluzzo:	
- poliammidiche . per Kg.	225
- polivinìliche . » »	101
- poliestere . . . » »	200
- polietileniche . . . » »	149
- polistiroliche . . » »	190
- polipropileniche . » »	127
- altre . . . » »	248
di filati di fibre tessili artificiali a filamento continuo: sul peluzzo:	
- alla viscosa per Kg.	64
- all'acetato » »	71
- al cuprammonio » »	92
- altre » »	78
CINIGLIA (3):	
di filati:	
- di juta . . per Kg.	8
- di cascami di seta . » »	160
- di solo cotone contenenti più del 15 % di cotone in mista intima . . per Kg.	136
- di fiocco di fibra sintetica o artificiale anche contenente cotone in mista intima, in misura non superiore al 15 % . . . . per Kg.	118
- di lana . . . » »	195 (2)
- di fibre tessili sintetiche a filamento continuo:	
poliammidiche . . per Kg.	225
polivinìliche . » »	101
poliestere . . . . . » »	200
polietileniche . . . . » »	149
polistiroliche . . . . . » »	190
polipropileniche . . . » »	127
altre . . . . » »	248
- di fibre tessili artificiali a filamento continuo:	
alla viscosa . per Kg.	64
all'acetato . » »	71
al cuprammonio . . » »	92
altre . » »	78
TESSUTI DI CRINO (esclusi quelli per stracci) misti con filati di materia tessile, esclusa la lana e la seta	Si tassano solo per i filati di materia tessile di cui sono costituiti
TESSUTI DI PELI GROSSOLANI, esclusi quelli di peli di cammello, pesanti più di 1600 grammi per mq. .	Come tessuti di lana (2)
TESSUTI PER PRESSE, di lana o di peli di cammello, pesanti più di 1000 grammi per mq. .	Idem

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle merci	Aliquota di imposta applicabile (lire)
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ed altri manufatti, d'oro o d'argento, buono o falso, o misti con fili metallici in misura superiore al 50 %	Aliquota massima della rispettiva classe del filato di materia tessile (con facoltà di accertamento diretto), con detrazione del peso del metallo
TESSUTI, PASSAMANI, PIZZI ed altri manufatti, misti con fili metallici in misura inferiore al 50 %	Idem
OGGETTI CUCITI DI CANAPA, LINO, JUTA e di altri vegetali filamentosi esclusi il cotone:	
sacchi	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti
biancheria da letto o da tavola, asciugamani ed altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati .	Idem
busti	Idem
altri:	
- fatti interamente di lino e di canapa	Idem
- fatti di lino e di canapa con parti di altre materie tessili . . .	Aliquota massima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto
OGGETTI CUCITI DI COTONE	Come per gli oggetti cuciti di lino
OGGETTI CUCITI DI LANA:	
scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, orlati o con la sola applicazione di frange	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti (2)
altri:	
- fatti interamente di lana . .	Idem (2)
- fatti di lana con parti di altre materie tessili	Aliquota massima del prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto (2)
OGGETTI CUCITI DI SETA	Come per gli oggetti cuciti di lino
OGGETTI CUCITI DI FILATI DI FIBRE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI (comprese quelle di vetro a filamento continuo o discontinuo)	Aliquota propria risultante da accertamento diretto
LINOLEUM con fondo di juta per Kg.	0,70
COPERTURE DI GOMMA ELASTICA:	
I) Contenenti esclusivamente filati di solo cotone:	
1) per ruote di auto e di autofurgoni	9,50 - per ogni Kg. di coperture

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle merci	Aliquota di imposta applicabile (lire)
2) per ruote di autocarri, di trattori e di veicoli a traino animale . . .	11 per ogni Kg. di coperture
3) per ruote di motociclette, motoscooter, ciclomotori, carrelli e carriole	9 per ogni Kg. di coperture
4) per ruote di aeromobili . .	15 per ogni Kg. di coperture
5) per ruote di biciclette .	9 per ogni Kg. di coperture
II) Con carcassa costituita di filati di raion (viscosa) e con rinforzi e cerchietti contenenti filati di cotone:	
1) per ruote di auto e di autofurgoni	5 per ogni Kg. di coperture
2) per ruote di autocarri, di trattori e di veicoli a traino animale . .	6 per ogni Kg. di coperture
3) per ruote di motociclette, motoscooter, ciclomotori, carrelli e carriole	5 per ogni Kg. di coperture
4) per ruote di aeromobili . .	8 per ogni Kg. di coperture
5) per ruote di biciclette . .	6 per ogni Kg. di coperture
III) Con carcassa costituita di fili di acciaio e filati di raion (viscosa) per ruote di auto e di autofurgoni	3 - per ogni Kg di coperture
IV) Con carcassa costituita di filati di fibre tessili sintetiche poliammidiche a filamento continuo o con rinforzi e cerchietti contenenti filati di raion (viscosa) e filati di cotone:	
1) per ruote di auto e di autofurgoni	10 per ogni Kg. di coperture
2) per ruote di autocarri, di trattori e di veicoli a traino animale	13 per ogni Kg. di coperture
3) per ruote di aeromobili .	16 per ogni Kg. di coperture
FILI, CORDONI E CORDONCINI, ELETTRICI . .	Aliquota corrispondente al filato della materia tessile di cui sono rivestiti, con detrazione del peso delle altre materie non soggette ad imposta
TESSUTI GOMMATI:	
di cotone o di fiocco di fibre tessili artificiali:	
- con intonaco appariscente	Aliquote corrispondenti ai filati di cui il tessuto è costituito
- fatti a più doppi riuniti da uno strato di gomma elastica . . .	Idem
ALTRE MERCI, non classificabili nelle categorie dei prodotti tessili, formate principalmente di filati, di tessuti e di altro prodotto di materia tessile	Aliquota propria risultante da accertamento diretto (2)

Annotazioni:

(1) I filati di cui ai paragrafi I e II possono contenere anche lana rigenerata in quantità non superiore al 10%.

(2) Dal 10 ottobre 1965 e per la durata di due anni, per i filati di lana di cui al punto V, lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, è sospesa l'applicazione della sovrimposta di confine.

(3) I filati di materia tessile costituenti il sostegno del peluzzo non influiscono nella determinazione della aliquota. Il peso dei fili metallici eventualmente presenti come sostegno del peluzzo si detrae per la determinazione del peso imponibile.

TABELLA *B*

Prodotti tessili ammessi, quando sono esportati, al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili.

Denominazione delle merci	Aliquota di imposta da restituire e modalità per la restituzione (lire)
A) FILATI costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di canapa oppure di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero filati costituiti da fibre tessili sintetiche o artificiali (fiocco, cascame o rigenerate) in mista con fiocco di canapa, e, in ogni caso, con cotone (sodo, cascame o rigenerato) in misura, complessivamente, superiore al 15% (1)	Aliquota propria dei filati costituiti delle fibre contro indicate
B) FILATI costituiti di fibre tessili sintetiche o artificiali (fiocco, cascame o rigenerate), da sole o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) in quantità complessivamente non superiore al 15% (1) (2)	Idem
C) FILATI costituiti di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 10% in mista intima con altre fibre rigenerate o non (3)	Idem (4)
D) FILATI:	
2) di fibre tessili poliammidiche, poliestere e polistiroliche, a filamento continuo, comprese quelle ad alta resistenza	Idem
2) di fibre tessili artificiali a filamento continuo alla viscosa (escluse quelle alla viscosa ad alta resistenza), o all'acetato	Idem
E) MANUFATTI fabbricati con filati di cui alle precedenti lettere *A*, *B*, *C*, *D* (per la quantità di tali filati effettivamente contenuti) (5):	
a) FILATI CUCIRINI	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti
b) TESSUTI, nastri, maglie, tulli, passamani e pizzi chimici .	Idem
c) TESSUTI RICAMATI con tessuto di fondo visibile:	
1) nei quali i filati del tessuto di fondo ed i filati del ricamo sono: o entrambi dei tipi compresi in *A*, o entrambi dei tipi compresi in *B*, o entrambi dei tipi compresi in *C*, o entrambi dei tipi compresi in *D*	Aliquota corrispondente ai filati del tessuto di fondo
2) altri tessuti ricamati con tessuto di fondo visibile . .	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono effettivamente costituiti sia il tessuto di fondo sia il ricamo
d) RICAMI con tessuto di fondo invisibile . . .	Aliquota corrispondente ai filati costituenti il ricamo

Segue TABELLA *B*

Denominazione delle merci	Aliquota di imposta da restituire e modalità per la restituzione (lire)
e) TESSUTI SMERIGLIATI, incerati, pegamoidati, gommati, e tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche sintetiche o artificiali	Aliquote corrispondenti ai filati di cui il tessuto è costituito, riferite alle sole materie tessili ammesse a restituzione, risultanti da accertamento diretto
f) VELLUTI (esclusi i tappeti da pavimento e gli scendiletto) con peluzzo:	
1) di solo cotone o contenenti più del 15 % di cotone in mista intima: sul peluzzo . . per Kg.	136 oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo (4)
2) di fiocco di fibre tessili sintetiche o artificiali anche contenente cotone in mista intima in misura non superiore al 15 %: sul peluzzo . . per Kg.	118
3) di lana a ricci (tipo astrakan e simili): sul riccio . . per Kg.	36 (4)
4) di lana, altri: sul peluzzo . . . . . . » »	195 (4)
5) di fibre tessili sintetiche o artificiali, a filamento continuo: sul peluzzo:	oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo (4)
- poliammidiche . per Kg.	225
- poliestere . . » »	200
- polistiroliche » »	190
- alla viscosa . . » »	64
- all'acetato . . . . » »	71
g) TAPPETI da pavimento compresi gli scendiletto, vellutati, con peluzzo:	
1) di filati delle precedenti lettere *A* e *B*: sul peluzzo . per Kg.	20 (con facoltà di accertamento diretto) oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo
2) di filati della precedente lettera *C*: sul peluzzo .	Aliquota propria risultante da accertamento diretto, oltre alla imposta relativa al tessuto di fondo (4)
3) di filati della precedente lettera *D*: sul peluzzo:	
- poliammidiche . per Kg.	225
- poliestere » »	200
- polistiroliche . » »	190
- alla viscosa . » »	64
- all'acetato . . . » »	71
h) CINIGLIA:	
1) di solo cotone o contenente più del 15 % di cotone in mista intima . . . . per Kg.	136
2) di fiocco di fibre tessili sintetiche o artificiali, anche contenente cotone in mista intima in misura non superiore al 15 per cento per Kg.	118
3) di lana . . » »	195 (4)

Segue TABELLA *B*

Denominazione delle merci	Aliquota di imposta da restituire e modalità per la restituzione (lire)
4) di fibre tessili sintetiche o artificiali a filamento continuo:	
- poliammidiche . per Kg.	225
- poliestere » »	200
- polistiroliche » »	190
- alla viscosa . . » »	64
- all'acetato . . » »	71
i) CINGHIE e tubi .	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono costituiti
l) OGGETTI CUCITI:	
1) fatti di una sola materia tessile . .	Aliquota propria del filato formante il tessuto o altro manufatto di cui sono effettivamente costituiti
2) fatti di più materie tessili . .	Aliquota minima dei filati ammessi a restituzione, effettivamente costituenti il prodotto predominante in superficie, con facoltà di accertamento diretto
m) FILI, cordoni, cordoncini, elettrici . .	Aliquota corrispondente al filato ammesso a restituzione, di cui sono effettivamente rivestiti, con detrazione del peso delle altre materie
n) COPERTURE DI GOMMA ELASTICA:	
1) con carcassa costituita di filati di raion (viscosa alta resistenza) con rinforzi e cerchietti contenenti filati di cotone:	per ogni Kg. di copertura
- per ruote di auto e autofurgoni	0,25
- per ruote di autocarri, di trattori e di veicoli a traino animale . .	0,40
- per ruote di motociclette, motoscooter, ciclomotori, carrelli e carriole	0,55
- per ruote di aeromobili .	1 —
2) altre	Come da accertamento diretto in fabbrica, secondo le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze
o) ALTRI MANUFATTI: . .	Aliquota corrispondente ai filati di cui sono effettivamente costituiti, limitatamente al peso di quelli ammessi a restituzione (4)

Annotazioni:

(1) I filati di cui ai paragrafi *A* e *B* possono contenere anche lana rigenerata in quantità non superiore al 10 %.

(2) Ai filati pettinati di fiocco di fibre tessili sintetiche o artificiali della lunghezza superiore a 70 mm. misuranti 55.000 metri o più per ogni chilogrammo, non compete restituzione d'imposta in caso di esportazione.

Segue TABELLA *B*

(3) Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni di lunghezza superiori a 500 metri si arrotondano a 1000, quelle fino a 500 metri si trascurano.

(4) Dall'8 gennaio 1966 e per la durata di 2 anni, i filati di lana di cui al punto V), lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, ed i relativi manufatti e confezioni, non sono ammessi alla restituzione dell'imposta di fabbricazione.

(5) Nei casi in cui la presente tabella stabilisce la restituzione sulla base dell'aliquota corrispondente ai filati di cui i manufatti sono costituiti, gli accertamenti possono, dalle Dogane, venire effettuati su matasse di paragone, che gli esportatori debbono presentare per ciascuno dei filati impiegati nella fabbricazione del manufatto. E ciò sempre che i filati di tali matasse siano riconosciuti conformi a quelli impiegati.

(8227)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1966.

Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1966 dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti per l'assistenza farmaceutica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1965, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Decreta:

Per l'anno 1966 il contributo capitario, di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 5.770 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 3.847 a carico del concedente e di L. 1.923 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1966

Il Ministro: BOSCO

(9137)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 2046/14.1 Div. Gab. del 13 ottobre 1966, con la quale la prefettura de L'Aquila comunica che il Consiglio comunale de L'Aquila ha eletto sindaco il dott. Tullio De Rubeis, in sostituzione del dimissionario dott. Umberto Albano;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo il dott. Umberto Albano con il dott. Tullio De Rubeis, sindaco del comune de L'Aquila;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Tullio De Rubeis è chiamato a far parte, quale sindaco del comune de L'Aquila, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, in sostituzione del dott. Umberto Albano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(9187)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Treviso, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Treviso si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto ministeriale in data 1° ottobre 1965, quelle appresso specificate:

comune di Loria, per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Treviso, per la località S. Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Reduce Aviglianese », con sede in Avigliano (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1966, l'avv. Matteo De Falco viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 5 maggio 1958, in sostituzione del rag. Benedetto Stoppelli.

(9220)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Bronte (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9277)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Vallerotonda (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.405.053, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9276)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1966, il comune di Montallegro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.138.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9273)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Monteveglio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.448.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9274)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Cingoli (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.550.095 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9275)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Capizzi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.392.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9181)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Solarino (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.705.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9182)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1966, il comune di Navelli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.552.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9247)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1966, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.942.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9248)

Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1966, il comune di Rocca Pia (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.784.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9249)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Borgovelino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.901.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9250)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Orciano Pisano (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.935.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9251)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Collepardo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.482.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9252)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.290.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9255)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Cittaducale (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.091.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9253)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.159.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9256)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 18 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,51	—	624,26	624,29	624,15	624,32	624,15	624,29	624,32	624,32
$ Can.	576,45	—	576,40	576 —	576,30	576 —	576,30	576 —	576 —	576 —
Fr. Sv.	144,71	—	144,71	144,635	144,60	144,68	144,615	144,635	144,68	144,65
Kr. D.	90,38	—	90,38	90,37	90,35	90,34	90,35	90,9037	90,34	90,34
Kr. N.	87,82	—	87,40	87,355	87,35	87,40	87,35	87,335	87,40	87,37
Kr. Sv.	120,88	—	120,85	120,78	120,80	120,84	120,77	120,78	120,84	120,80
Fol.	172,67	—	172,69	172,55	172,65	172,61	172,54	172,55	172,61	172,63
Fr. B.	12,52	—	12,5150	12,505	12,52	12,51	12,505	12,505	12,51	12,505
Franco francese	126,50	—	126,32	126,35	126,40	126,45	126,34	126,35	126,45	126,43
Lst.	1743,48	—	1742,20	1742,3250	1741,75	1742,57	1742,10	1742,3250	1742,57	1742,50
Dm. occ.	157,11	—	157,03	157,995	157 —	157,07	157,02	157,995	157,07	157,06
Scell. Austr.	24,16	—	24,14	24,145	24,10	24,15	24,143	24,145	24,15	24,15
Escudo Port.	21,75	—	21,74	21,765	21,75	21,76	21,735	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,42	10,4350	10,43	10,43	10,42	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 18 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,22
1 Dollaro canadese	576,15
1 Franco svizzero	144,625
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	172,545
1 Franco belga	12,505
1 Franco francese	126,345
1 Lira sterlina	1742,212
1 Marco germanico	157,007
1 Scellino austriaco	24,144
1 Escudo Port.	21,75
1 Peseta Sp.	10,427

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª A vacante nel comune di Trieste

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nel comune di Trieste;

Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nel comun. di Trieste nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato	punti 112,09	su 150
2. Vucusa dott. Riccardo	» 110,96	»
3. Fiorentin dott. Antonio	» 108,35	»
4. De Lisi dott. Leonardo	» 106,02	»
5. Polazzi dott. Tito	» 105,33	»
6. De Palo dott. Vittorio	» 105,14	»
7. Del Bene dott. Giovanni	» 104,09	»
8. Vailati dott. Costantino	» 103,60	»
9. Ferraro dott. Domenico	» 102,81	»
10. Rianò dott. Enrico	» 102,18	»
11. Tiberii dott. Menotti	» 98,46	»
12. Giambitto dott. Giuseppe	» 97,77	»
13. Roccella dott. Davide	» 83,62	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(9116)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte per il concorso pubblico a duecentodieci posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 941, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964 (registro n. 48 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 29), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1965, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentodieci posti di segretario in prova nei ruoli del suddetto personale;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a duecentodieci posti di segretario in prova citato nelle premesse, avranno luogo, con inizio alle ore 7,30, nei giorni 28 e 29 dicembre 1966 presso le seguenti sedi:

1) Torino:
a) Scuola media « Ugo Foscolo », via Piazzi n. 57;
b) Scuola media « Nazario Sauro », via Cassini n. 94.

2) Verona:
Istituto tecnico commerciale e per geometri « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova n. 66.

3) Bologna:
Scuola media statale « F. M. Zanotti », via Calori n. 8.

4) Firenze:
a) Liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Giovanni dei Marignolli n. 1;
b) Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via di Terzolle n. 91.

5) Roma:
a) Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 38;
b) Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via Frangipane n. 40 (angolo via degli Annibaldi);
c) Liceo scientifico « Cavour », via delle Carine n. 1 (angolo via Vittorino da Feltre);
d) Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella », via del Portico d'Ottavia n. 69.

6) Napoli:
a) Liceo « Iacopo Sannazzaro », via Giacomo Puccini n. 1;
b) Istituto e scuola di avviamento « Salvator Rosa », via Foria n. 25.

7) Bari:
a) Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Cesare », corso Cavour n. 249;
b) Scuola media « Amedeo d'Aosta », via Oberdan n. 8;

8) Reggio Calabria:
a) Istituto tecnico commerciale « R. Piria », corso Vittorio Emanuele n. 121;
b) Liceo ginnasio « T Campanella », via Simone Furnari n. 2.

9) Palermo:
a) Liceo ginnasio « Garibaldi », via del Giardino n. 1;
b) Liceo scientifico « Stanislao Cannizzaro », via Generale Arimondi n. 14.

Roma, addì 8 novembre 1966

Il direttore generale: FIENGA

(9233)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove di esame del concorso a trecentosettantasette posti di vice geometra riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto il concorso a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli enti di riforma fondiaria, si dà avviso che le prove di esame del concorso si svolgeranno a Roma, via Torino, n. 45, con inizio il 16 dicembre 1966, nei giorni comunicati ai candidati ammessi.

(9295)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a tredici posti di vice topografo in prova e a otto posti di vice cartografo in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che sulla dispensa n. 45 in data 5 novembre 1966 del Giornale ufficiale del Ministero difesa-Esercito, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 10 giugno 1966, registrati entrambi alla Corte dei conti in data 26 ottobre 1966, che approvano le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei dei concorsi per esami a tredici posti di vice *topografo* in prova e a otto posti di vice *cartografo* in prova, indetti con decreto ministeriale 6 ottobre 1964.

(9347)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1942/15.15/MP, in data 27 aprile 1966, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia, alla data del 30 novembre 1964;

Considerato che a seguito della rinuncia dell'avente diritto si è resa vacante la condotta medica di Aggius (frazione Badesi);

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Visto la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 1941/15.15/MP, in data 27 aprile 1966;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al medico sottoelencato è assegnata la condotta a fianco indicata:

Cabigiosu Giuseppe: Aggius (frazione di Badesi).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 29 ottobre 1966

(8942) *Il medico provinciale*: FADDA

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 24 ottobre 1966, n. **24**.

Finanziamento di un programma di interventi produttivi.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione siciliana n.* 52 *del* 24 *ottobre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere fino all'ammontare di un ricavo netto di L. 75 miliardi alla provvista dei fondi necessari per l'attuazione delle finalità di cui al successivo art. 4, sia mediante contrazione di mutui a lungo termine, sia mediante l'emissione di prestiti interni obbligazionari, di durata in entrambi i casi non superiori a 15 anni.

Art. 2.

La contrazione dei prestiti è deliberata su proposta del Presidente della Regione dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

I mutui sono contratti con apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, dal Presidente della Regione.

Art. 3.

L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata, su proposta del Presidente della Regione dalla Giunta regionale che ne determina le condizioni e le modalità previo parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e del Comitato regionale per il credito e per il risparmio.

L'onere della emissione, della gestione, dell'ammortamento dei prestiti obbligazionari è a totale carico della Regione.

I prestiti obbligazionari sono emessi e possono essere collocati a mezzo di aziende di credito operanti nel territorio della Regione, le quali provvederanno anche mediante la costituzione di sindacati di collocamento con l'osservanza degli articoli 2 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

I rapporti con gli Istituti di credito sono regolati da apposite convenzioni da approvarsi, con proprio decreto, dal Presidente della Regione.

Art. 4.

Le somme ricavate dai mutui e dai prestiti obbligazionari sono destinate alla attuazione di interventi e di investimenti produttivi a completamento od a integrazione del programma di cui alla legge 27 febbraio 1965, n. 4 nei seguenti settori:

a) incremento degli interventi della Regione per lo sviluppo industriale in dipendenza della trasformazione della SOFIS e della creazione del fondo per l'industria metalmeccanica ed incentivazione industriale;

b) interventi per lo sviluppo dell'economia agricola;

c) interventi organici nel settore dei lavori pubblici;

d) interventi per lo sviluppo dell'economia turistica.

La ripartizione tra i vari settori è determinata in misura pari a quella risultante dal rapporto percentuale rappresentato dai singoli ammontari delle somme rispetivamente assegnate dalla citata legge 27 febbraio 1965, n. 4 ad infrastrutture, impianti ed attrezzature nel settore industriale, ad infrastrutture, impianti ed atrezzature agricole ed ai piani zonali di sviluppo agricolo, ad opere portuali e di urbanizzazione, ad opere di interesse turistico, sul totale complessivo delle dette somme.

Art. 5.

All'ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo non superiore a L. 7.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1980.

Ove le somme stanziate in rapporto alla contrazione o alla somministrazione dei mutui, ovvero alla data delle emissioni obbligazionarie risultassero, alla fine di ciascun esercizio, in tutto o in parte non utilizzate, gli stanziamenti saranno protratti, per la parte occorrente entro il limite massimo stabilito al comma precedente agli esercizi finanziari successivi al 1980.

Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio in corso, per l'ammortamento della prima annualità dei mutui e dei prestiti obbligazionari si provvede mediante prelievo della somma iscritta al cap. 544 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo destinando una quota non eccedente L. 5.000 milioni nella parte corrente per il pagamento degli interessi e degli oneri connessi e una quota non eccedente L. 2.500 milioni nella parte in conto capitale per l'ammortamento dei prestiti stessi.

La ripartizione, entro il limite massimo stabilito dal primo comma, delle quote di interessi ed oneri connessi e delle quote di ammortamento ricadenti negli esercizi successivi sarà effettuata in base ai piani di ammortamento.

Art. 6.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 luglio 1966 sotto il titolo « Finanziamento di un programma di interventi produttivi prioritari ».

Art. 8.

la presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 ottobre 1966

CONIGLIO

(8781)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.